

Capitolato tecnico
COPERTURA ASSICURATIVA
RESPONSABILITA CIVILE AMBIENTALE

Contraente
FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A.
Scala dei Cappuccini n. 1
34131 Trieste

Decorrenza ore 24:00 del 31/12/2024
Scadenza ore 24:00 del 31/12/2027

DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
1. SEZ 1 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
2. GARANZIA BASE
2.1 SEZIONE PRIMA - ASSICURAZIONE DELLA RC DA INQUINAMENTO
2.2 SEZIONE SECONDA - ASSICURAZIONE DELLE SPESE PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E PER IL RIPRISTINO DEL DANNO AMBIENTALE
3. ESCLUSIONI
3.1 ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
3.2 ESCLUSIONI GARANZIA BASE SEZIONE 1
3.3 ESCLUSIONI GARANZIA BASE SEZIONE 2
4 GARANZIE AGGIUNTIVE
4.1 AMIANTO
4.2 BENI ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO ASSICURATO
4.3 OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE CON MEZZI MECCANICI PRESSO TERZI
4.4 COMMITTENZA DEL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE
4.5 SPESE PER LA GESTIONE DELLA CRISI AZIENDALE
4.6 RICERCA CAUSA DELL'INQUINAMENTO
4.7 DANNI AI BENI DELL'ASSICURATO IN FASE DI CARATTERIZZAZIONE
4.8 PERITO DI PARTE – LEGALE FIDUCIARIO
4.9 ATTIVITA' PRESSO TERZI
5 NORME PARTICOLARI
ALLEGATO: Pronto Intervento Inquinamento
SCHEDA DI POLIZZA

DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Azienda, Amministrazione o Ente

Il Contraente della polizza.

Assicurato

Il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. Si intendono compresi il Contraente, gli amministratori del Contraente, i dipendenti e i preposti della medesima anche non dipendenti ed in genere tutte le persone riconducibili alla attività istituzionale del Contraente.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Bonifica

Insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di Inquinamento e le sostanze inquinanti o, se impossibile dal punto di vista tecnico od economico, a ridurre le concentrazioni delle stesse nelle Matrici ambientali, in modo tale da non costituire minaccia per l'ambiente e la salute umana.

Broker

Il broker incaricato da Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

Committenza del trasporto

Il trasporto su strada e/o ferrovia commissionato dall'Assicurato a vettori terzi autorizzati al trasporto di merci, sostanze pericolose, materie prime o rifiuti.

Condizioni originarie

Le condizioni delle Risorse Naturali e dei Servizi naturali esistenti prima che si sia verificato il Danno Ambientale.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.

Danno Ambientale

Qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto od indiretto, di una Matrice Ambientale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.

Elemento interrato

Elemento il cui accesso alle pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna.

Franchigia

Parte del danno risarcibile espressa in valore assoluto che rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Inquinamento

La contaminazione o potenziale contaminazione delle Matrici Ambientali, causata da una o più sostanze scaricate o disperse a causa dell'attività assicurata e dal quale sorge/può derivare l'obbligo giuridico di procedere agli Interventi di Bonifica e/o di Ripristino del Danno Ambientale e/o la richiesta di risarcimento danni contro l'Assicurato da parte di terzi.

Interventi di Bonifica

Le Misure di Prevenzione, la Messa in Sicurezza d'Emergenza, la Bonifica, la Messa in sicurezza permanente, la Messa in sicurezza Operativa, il Ripristino post Bonifica, nonché le analisi, i monitoraggi, le attività di caratterizzazione, di progettazione e l'analisi di rischio, le indagini preliminari sui parametri oggetto dell'inquinamento.

Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento

Gli Interventi di Bonifica del suolo e sottosuolo su cui insiste lo Stabilimento.

Massimale

La somma indicata nella Scheda di Polizza che rappresenta la massima esposizione complessiva della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo o, per le Polizze di durata inferiore all'anno, nell'intero Periodo di assicurazione.

Matrici ambientali

Il suolo, il sottosuolo, l'aria, le acque superficiali, le acque interne, le acque sotterranee, le acque marine e quelle costiere, le specie e gli habitat protetti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Messa in sicurezza d'emergenza

Ogni intervento immediato o a breve termine, in condizioni di emergenza in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici ambientali ed a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente.

Messa in sicurezza operativa

Insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio, idonei a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o di bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività.

Messa in sicurezza permanente

L'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle Matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l'ambiente.

Misure di prevenzione

Le iniziative per contrastare un evento, un atto o una omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia.

Operazioni di carico e scarico

Le operazioni di carico e scarico – effettuate presso terzi - di merci, sostanze pericolose, materie prime o rifiuti, dagli automezzi di proprietà dell'Assicurato manualmente e/o con mezzi e dispositivi meccanici.

Periodo di assicurazione

Il periodo di tempo corrente tra la data di decorrenza indicata nella Scheda di Polizza e la data di scadenza, ovvero quella diversa data in cui l'Assicurazione ha altrimenti cessato di produrre effetti.

Perito di Parte

Si intende il consulente che l'Assicurato potrà nominare per la gestione dei rapporti con la Società in caso di sinistro.

Polizza

Il documento che prova l'Assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Prestatori di lavoro

Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi.

Ripristino post bonifica

Interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti completamento degli interventi di Bonifica o Messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito all'effettiva e definitiva fruibilità per la sua destinazione d'uso.

Ripristino del Danno Ambientale

Insieme dei seguenti interventi di riparazione del **Danno Ambientale**:

- **Ripristino Primario** - qualsiasi misura di riparazione che riporta le Risorse e/o i Servizi naturali danneggiati alle Condizioni originarie;
- **Ripristino Complementare** - qualsiasi misura di riparazione volta a compensare, se opportuno anche in un sito alternativo a quello danneggiato, il mancato ripristino completo delle Risorse Naturali e/o dei Servizi Naturali;
- **Ripristino Compensativo** - qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di Risorse e/o Servizi naturali dalla data in cui si verifica il Danno Ambientale fino a quando il Ripristino Primario non abbia prodotto un effetto completo.

Risorse Naturali

- le specie e agli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria;
- le acque superficiali, sotterranee e costiere;
- il suolo e sottosuolo.

Spese per la ricerca della causa tecnica dell'inquinamento

Le spese sostenute dall'Assicurato, dopo la denuncia di un sinistro risarcibile, per la ricerca della causa tecnica dell'inquinamento (a titolo esemplificativo: prove di tenuta o verifiche su serbatoi, reti fognarie, vasche interrato...) escluse le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti.

Scoperto

Parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

Servizi naturali

Le funzioni svolte da una Risorsa Naturale a favore di altre Risorse Naturali e/o della collettività.

Società

L'impresa assicuratrice.

Spese

Le Spese effettivamente sostenute.

Spese per la gestione della crisi aziendale

I costi sostenuti dall'Assicurato durante il periodo di assicurazione, a seguito di un sinistro risarcibile, per gestire l'impatto negativo sui mass media (stampa, tv, giornali, radio, internet) ed effettuare una comunicazione corretta dei fatti e delle iniziative intraprese per gestire l'evento di inquinamento tramite conferimento di incarico a società specializzata nelle pubbliche relazioni e nella gestione della crisi, previo consenso scritto della Società. Sono escluse le spese pubblicitarie.

Spese per la ricerca della causa tecnica dell'inquinamento

Le spese sostenute dall'Assicurato, dopo la denuncia di un sinistro risarcibile, per la ricerca della causa tecnica dell'inquinamento (a titolo esemplificativo: prove di tenuta o verifiche su serbatoi, reti fognarie, vasche interrato...) escluse le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti.

Stabilimento

Tutti i siti, le aree, i beni immobili e mobili, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia, concessione e deposito o in uso all'Assicurato, destinati e non alla attività dell'Assicurato stesso, ovunque ubicati, comprese le opere murarie, le parti strutturali complementari, gli impianti, e quant'altro destinato a servizio del bene.

SEZIONE 1 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1.1- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

Art. 1.2 - Altre assicurazioni

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

In deroga al disposto dell'Art.1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.

Il Contraente ha l'obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 1.3 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 90 giorni successivi. In mancanza di pagamento l'assicurazione resterà sospesa dal 91 ° giorno fino alle ore 24 del giorno di pagamento

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi saranno pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto. Inoltre, il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 1.4 – Variazioni ed aggravamenti del rischio - Revisione dei prezzi

a) Variazione del rischio

Per variazione del rischio si intende una modifica sostanziale che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, con modalità non previste e non prevedibili al momento della stipula del contratto. Per variazione sostanziale si intende, in parziale deroga all'articolo 1898 del Codice Civile eventuali nuove competenze e nuove funzioni mai prima svolte dalla contraente e non contemplate dalla descrizione del rischio assicurato. È, comunque, onere dell'assicuratore dimostrare la variazione sostanziale del rischio. I termini di recesso ex art 1898 c.c. sono interamente abrogati e sostituiti dalla disciplina del presente articolo. L'Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

b) Aggravamento del rischio

Decorsi almeno 12 mesi dall'inizio del contratto, al verificarsi delle ipotesi di aggravamento del rischio previsti dall'art. 1.1 di polizza che comportino variazione in aumento del premio complessivo superiore al cinque per cento, la Società potrà richiedere motivatamente la revisione del corrispettivo originariamente pattuito nella misura dell'ottanta per cento della variazione detratta l'alea del 5 per cento.

Il Contraente, entro 30 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse formulando la propria proposta. In caso di accordo tra le Parti, si provvede alla modifica del contratto. Qualora sia pattuito un aumento di premio, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione pari all'ottanta per cento dell'incremento del costo del servizio detratta l'alea del 5 per cento, nei termini di cui al presente punto, a decorrere dalla successiva annualità. In caso di mancato accordo, il Contraente e la Società potranno rescindere il contratto al termine della annualità in corso.

c) Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione del premio di polizza, in aumento o in diminuzione, superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i corrispettivi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. In conformità all'art. 60, co. 3, lett. b), del Codice, ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice ISTAT sui prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati (indice FOI).

Il Contraente, entro 30 giorni dalla richiesta della Società, a seguito della relativa istruttoria, decide in ordine all'istanza di revisione.

Art. 1.5 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.6 - Limiti di risarcimento

Il Massimale indicato nella Scheda di Polizza rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e spese, per ogni Sinistro.

In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto Massimale per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona l'Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento.

Tale Massimale rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza e ciò indipendentemente dal numero di Sinistri complessivamente verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.

Art. 1.7 - Franchigia

Rimane a carico dell'Assicurato la franchigia fissa ed assoluta per Sinistro come indicato nella Scheda di Polizza. Relativamente alle Garanzie Opzionali, se non diversamente indicato nella Scheda, opererà la Franchigia della Garanzia Base. La franchigia si intende unica ovvero una sola per evento anche se il danno riguarda contemporaneamente più garanzie.

Art. 1.8 - Datazione dell'Inquinamento

Qualora risulti tecnicamente impossibile stabilire la data in cui ha avuto origine l'evento che cagiona l'Inquinamento, la Società terrà indenne l'Assicurato ovvero rimborserà allo stesso le Spese sostenute in misura uguale al rapporto tra gli anni di copertura assicurativa, prestati dalla Società, in cui è stata utilizzata la sostanza che ha cagionato l'Inquinamento e gli anni complessivi di utilizzo di tale sostanza.

Art. 1.9 - Responsabilità dell'Assicurato per fatto degli appaltatori

Premesso che l'Assicurato può appaltare parte delle attività assicurate con la presente Polizza, l'Assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato stesso, per fatto degli appaltatori mentre eseguono i lavori nello Stabilimento assicurato.

L'Assicurazione è efficace a condizione che il contratto di appalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge.

Art. 1.10 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o al Broker incaricato entro trenta giorni dal momento in cui il "Servizio Competente" del Contraente ne è venuto a conoscenza, a parziale deroga dell'art. 1913 c.c.

In caso di denuncia tardiva la compagnia non potrà eccepire alcuna decadenza del diritto alla copertura del contraente, salva la dimostrazione del pregiudizio e negli stretti limiti di tale pregiudizio, se e in quanto dimostrato (art. 1915 Cod. Civ.).

Art. 1.11 - Obblighi di cooperazione dell'Assicurato in caso di Sinistro

L'Assicurato dovrà cooperare con la Società in ogni fase della gestione del Sinistro fornendo ogni informazione utile e dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità, alla Società o al perito da questa incaricato:

- a. la corrispondenza tra l'Assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente idonee a rientrare nella garanzia;

- b. le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in possesso dell'Assicurato e che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un organo giurisdizionale o amministrativo;
- c. nel caso fossero già iniziate le operazioni di messa in sicurezza d'emergenza, il nominativo ed i recapiti della ditta incaricata;
- d. i rapporti tecnici, le analisi, eventuali comunicazioni delle autorità competenti o degli enti di controllo e l'ulteriore documentazione relativa al Sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del Sinistro;
- e. i documenti, le analisi ed i progetti tecnici funzionali alle operazioni di Messa in sicurezza di emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza definitiva, Ripristino Ambientale e Ripristino del Danno Ambientale richiesti dalla legge.

L'Assicurato ha la facoltà di avvalersi della consulenza o di richiedere il gradimento della Società per la nomina e/o l'incarico:

- del progettista;
- del direttore dei lavori;
- dell'impresa che dovrà eseguire gli interventi.

Resta inteso che un medesimo soggetto non potrà ricevere la nomina e/o l'incarico, con riferimento ad uno stesso Sinistro, per più di una delle funzioni summenzionate (salvo diversa pattuizione con la Società).

Art. 1.12 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.13 - Foro ed Organismo di Mediazione competente

Per qualsiasi controversia tra le parti relativa, derivante o collegata al presente contratto, comprese le controversie relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e/o risoluzione, le Parti, a seguito di specifica trattativa ex art. 28 c.p.c., si sono determinate ad indicare quale foro di esclusiva competenza territoriale, quello del luogo ove il Contraente ha sede legale.

Inoltre, in deroga alle prescrizioni ex Legge 28/2010 e ss.mm.ii. Le parti individuano sin d'ora e si obbligano ad adire quale Organismo di mediazione competente, esclusivamente quello del luogo ove la Contraente ha sede legale.

Art. 1.14 - Rinvio alle norme di legge

La presente Assicurazione è governata dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Art. 1.15 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le Spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento abbiano avuto luogo nei Paesi dell'Unione Europea compresa la Svizzera.

Art. 1.16 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata triennale e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Su espressa richiesta scritta del Contraente il contratto potrà essere prorogato ai sensi dell'art. 120 c.10 del D.lgs. 36/2023 alle medesime condizioni per un ulteriore periodo di tre anni.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare ai sensi dell'art.120 c.11 del D.lgs. 36/2023, l'assicurazione alle condizioni economiche e normative in corso, per il tempo necessario alla conclusione della procedura ma non oltre 180 giorni.

Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 180 giorni.

Art. 1.17 - Ispezioni tecniche e documentazione

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato dello Stabilimento, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e si impegna a fornire le notizie e la documentazione necessarie. Le visite dovranno essere concordate con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi.

Art. 1.18 - Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

1. La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
 - a) sinistri denunciati;
 - b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
 - c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
 - d) sinistri senza seguito;
 - e) sinistri respinti;
 - f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.
2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile e modificabile dal Contraente stesso.
3. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.
4. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto.
5. In caso di recesso anticipato da parte della Società quest'ultima è obbligata a fornire al Contraente il dettaglio aggiornato dei sinistri articolato come specificato al punto 1 del presente articolo, fatto salvo il diritto del Contraente di chiedere ed ottenere successivi aggiornamenti.

Art. 1.19 - Coassicurazione e delega (valida solo in caso di coassicurazione)

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;

- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente alla Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

Art. 1.20 - Forma delle comunicazioni

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con PEC.

Art. 1.21 - Clausola Broker

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
6. Al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della Delegataria e della/e eventuale/i Compagnia/e Coassicratrice/i, le provvigioni nella misura del 2,889 % del premio imponibile.

Art. 1.22 - Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

Art. 1.23 - Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

Art. 1.24 - Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 nonché successive modifiche ed integrazioni, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società e Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

2. GARANZIA BASE

2.1 Sezione prima - Assicurazione della RC da Inquinamento

DEFINIZIONE VALIDA SOLO PER LA PRESENTE SEZIONE

Sinistro

La richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di assicurazione.

Art. 2.1.1 - Oggetto dell'Assicurazione:

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a' sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di Inquinamento causato dall'attività indicata nella scheda di polizza, per:

- a) morte e lesioni personali;
- b) distruzione e deterioramento materiale di cose trovatesi all'esterno dello Stabilimento;
- c) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino all'esterno dello Stabilimento nell'area interessata dall'Inquinamento.

Nel caso in cui l'Inquinamento si verifichi mediante il concorso di più soggetti, la garanzia assicurativa è prestata esclusivamente nei limiti della sola quota di responsabilità civile imputabile direttamente all'Assicurato in proporzione al suo contributo, escluso ogni vincolo di solidarietà.

Si precisa che, laddove lo stabilimento sia mobile o amovibile, il perimetro dello stesso si intende mobile o amovibile a copertura di tutti i margini di operatività possibile.

Art. 2.1.2 - Inizio e termine delle garanzie

L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione a condizione che l'Inquinamento abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività, indicata nella Scheda di Polizza.

In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di Inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del Periodo di assicurazione.

I SINISTRI

Art. 2.1.3 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la

domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

2.2 Sezione seconda - Assicurazione delle Spese per gli Interventi di Bonifica e per il Ripristino del Danno Ambientale

DEFINIZIONE VALIDA SOLO PER LA PRESENTE SEZIONE:

Sinistro

L'evento, occorso in conseguenza dell'attività indicata nella scheda di polizza che cagiona l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento a seguito di cui deriva e/o insorge l'obbligo giuridico di procedere agli Interventi di Bonifica e/o al Ripristino del Danno Ambientale.

Si precisa che, laddove lo stabilimento sia mobile o amovibile, il perimetro dello stesso si intende mobile o amovibile a copertura di tutti i margini di operatività possibile.

Art. 2.2.1 - Oggetto dell'Assicurazione

Fermo quanto previsto dall'Art. 2.2.2, la Società rimborserà all'Assicurato, sino alla concorrenza del Massimale:

- a) le Spese per gli Interventi di Bonifica;
- b) le Spese per il Ripristino del Danno Ambientale;

in conseguenza di un Sinistro che abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività, a condizione che l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si sia manifestato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione e che il Sinistro sia stato denunciato alla Società nei termini previsti dall'Art. 1.10 e non oltre 30 giorni dalla data di scadenza della Polizza.

Il rimborso delle Spese avverrà al definitivo compimento degli Interventi di Bonifica e/o di Ripristino del Danno Ambientale. Su richiesta dell'Assicurato la Società concede un anticipo pari al 50% delle spese effettivamente sostenute e opportunamente documentate anche prima delle definitive operazioni di Bonifica e/o Ripristino.

Art. 2.2.2 - Sottolimito Spese per gli Interventi di Bonifica e per il Ripristino del Danno Ambientale interni allo Stabilimento

Il rimborso delle Spese per gli Interventi di Bonifica e per il Ripristino del Danno Ambientale del suolo e sottosuolo su cui insiste lo Stabilimento è soggetto ad un sottolimito, pari all'importo indicato nella Scheda di Polizza se previsto, da intendersi compreso nel Massimale stesso e non in aggiunta ad esso.

Tale sottolimito non si applica alle acque sotterranee.

Art. 2.2.3 - Condizione di Assicurazione

L'Assicurazione è prestata a condizione che l'Assicurato abbia dato, entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge, comunicazione del Sinistro alle autorità competenti.

Art. 2.2.4 - Pluralità di autori del danno

Nel caso in cui l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si verifichino per effetto del concorso di più soggetti, la Società rimborserà all'Assicurato soltanto le spese a lui direttamente imputabili in proporzione al contributo da lui effettivamente portato nella causazione dell'Inquinamento o del pericolo attuale di Inquinamento.

4. ESCLUSIONI

3.1 ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

L'Assicurazione non comprende:

1) i danni o le spese:

- a. causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno dello Stabilimento;
- b. causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti off-shore per lo stoccaggio ed il trasporto di prodotti petroliferi;
- c. causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell'Assicurato, delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attività condotta nello Stabilimento;
- d. causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
- e. causati da amianto, salvo quanto espressamente assicurato in condizione aggiuntiva 4.1 se richiamata;
- f. derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, d'invasione, salvo che l'Assicurato provi che l'Inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi;
- g. causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- h. derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell'Assicurazione;
- i. derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
- j. derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
- k. causati da variazione della destinazione d'uso dell'area su cui insiste lo Stabilimento;
- l. causati da pozzi perdenti;
- m. causati, connessi e/o attribuibili a tutte le sostanze perfluorurate e polifluorurate, alchilici perfluorurati e polifluorurati (congiuntamente denominati "PFAS"), ivi inclusi (a titolo esemplificativo e non esaustivo): - acido perfluorooctanoico (PFOA), perfluorooctano sulfonato (PFOS), - sostituti dei PFAS quali l'acido dimero di esafluoropropilene (HFPODA), - prodotti fabbricati con PFAS o PFAS o sostituti dei PFAS, compresi i componenti, gli additivi, derivati o prodotti di degradazione di PFAS o di PFAS o sostituti dei PFAS, - prodotti contenenti PFAS o sostituti dei PFAS.

2) Le sanzioni e le penali di qualunque natura inflitte all'Assicurato e le obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge.

3.2 ESCLUSIONI GARANZIA BASE SEZIONE 1

Art. 3.2.1 - Delimitazioni

Si conviene tra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente

polizza vengano considerati "terzi" rispetto all'assicurato, con esclusione del Legale Rappresentante dello stesso, il quale peraltro mantiene la qualifica di terzo limitatamente alle lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente di servizi dallo stesso erogati.

I dipendenti devono intendersi considerati terzi in quanto in quanto fruitori delle strade. Non sono ammesse ulteriori delimitazioni del novero dei terzi.

Art. 3.2.2 - Esclusioni

- a) L'Assicurazione non comprende i danni cagionati a cose di proprietà dell'Assicurato che si trovino all'interno dello stabilimento;
- b) La garanzia di cui alla Sezione Prima non comprende altresì i costi e le spese indennizzabili ai sensi della Sezione Seconda di Polizza.

3.3 ESCLUSIONI GARANZIA BASE SEZIONE 2

La garanzia di cui alla Sezione Seconda non comprende gli importi risarcibili ai sensi della Sezione Prima di Polizza.

4. GARANZIE AGGIUNTIVE

(Operanti solo se espressamente richiamata nella Scheda di Polizza)

Art. 4.1 - AMIANTO

Danni da amianto

A parziale deroga dell'esclusione di cui all'Art. 3.1.1 lettera e), nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa ai danni da Inquinamento causati da Amianto a seguito d'incendio, esplosione e scoppio e di eventi naturali.

La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di polizza.

Spese di rimozione e smaltimento

Sempre a seguito di incendio, esplosione e scoppio e di eventi naturali, s'intendono altresì comprese nella garanzia le Spese per la rimozione e lo smaltimento di materiale, manufatti, detriti o rifiuti contenenti Amianto.

La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia indicati nella Scheda di polizza.

Art. 4.2 - BENI ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO ASSICURATO

A deroga dell'esclusione di cui all'Art. 3.2.2 lettera a), nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa alla copertura delle Spese di decontaminazione e dei danni subiti a seguito di Inquinamento dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Assicurato e/o di terzi che si trovino all'interno dello Stabilimento e/ o delle immediate adiacenze in cui si verifica l'Inquinamento.

La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia indicati nella Scheda di polizza.

Art. 4.3 - OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE CON MEZZI MECCANICI PRESSO TERZI

Nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa alla copertura dei danni che si verificano durante le operazioni di carico e scarico presso terzi di sostanze e/o rifiuti effettuate con l'utilizzo di mezzi meccanici dei veicoli aziendali.

La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una franchigia indicati nella Scheda di polizza.

Art. 4.4 - COMMITTENZA DEL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

Nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di Inquinamento, verificatosi durante il trasporto, su strada e ferrovia, commissionato a terzi non dipendenti e con mezzi di proprietà di terzi, prodotto dalle sostanze da lui detenute.

La garanzia vale esclusivamente per i fatti attribuibili all'Assicurato in qualità di committente.

La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una franchigia indicati nella Scheda di polizza.

Art. 4.5 - SPESE PER LA GESTIONE DELLA CRISI AZIENDALE

L'Assicurazione è estesa alla copertura dei costi sostenuti dall'Assicurato durante il periodo di assicurazione, a seguito di un Sinistro risarcibile, per gestire l'impatto negativo sui mass media (stampa, tv, giornali, radio, internet) ed effettuare una comunicazione corretta dei fatti e delle iniziative intraprese per gestire l'evento di inquinamento tramite conferimento di incarico a società specializzata nelle pubbliche relazioni e nella gestione della crisi, previo consenso scritto della Società. Sono escluse le spese pubblicitarie.

La presente estensione è prestata con il sottolimito indicato nella Scheda di polizza.

Art. 4.6 - RICERCA CAUSA DELL'INQUINAMENTO

L'Assicurazione è estesa alla copertura dei costi sostenuti dall'Assicurato, dopo la denuncia di un Sinistro risarcibile, per la ricerca della causa tecnica dell'Inquinamento (a titolo esemplificativo: prove di tenuta di serbatoi, condutture, rete fognaria, verifiche su vasche interrate...) escluse le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti o di sostituzione riparazione degli stessi.

La presente estensione è prestata con il sottolimito indicato nella Scheda di polizza.

Art. 4.7 - DANNI AI BENI DELL'ASSICURATO IN FASE DI CARATTERIZZAZIONE

L'Assicurazione è estesa alla copertura dei costi di ripristino, sostituzione, riparazione nel medesimo stato d'uso dei beni dell'Assicurato danneggiati, dopo la denuncia di un Sinistro risarcibile, per effettuare la caratterizzazione all'interno dello Stabilimento, nel caso in cui non sia possibile effettuare analoghe verifiche in altre parti dello Stabilimento e su richiesta dell'Autorità competente.

La presente estensione è prestata con il sottolimito indicato nella Scheda di polizza.

Art. 4.8 - PERITO DI PARTE, LEGALE FIDUCIARIO

L'assicurazione è estesa alla copertura dei costi del perito di parte e del legale fiduciario che l'assicurato potrà nominare per la gestione dei rapporti con la società in caso di sinistro.

La presente estensione è prestata con il sottolimito indicato nella Scheda di polizza.

Art. 4.9 - ATTIVITA' PRESSO TERZI

Nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa alla copertura dei danni che si verifichino durante le attività svolte presso terzi.

5. NORME PARTICOLARI (sempre valide)

- 5.1.1. A parziale deroga dell'art. 3.1 lettera "f", la garanzia opera anche per i danni o le spese derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi di addetti allo stabilimento, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, di invasione. la presente estensione di garanzia è prestata con un sottolimito del 50% del massimale di polizza.
- 5.1.2. Si precisa che, anche a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1912 del C.C., la garanzia si intende operante anche per i danni verificatisi in occasione di terremoti, franamenti, cedimenti del terreno, allagamenti, alluvioni, inondazioni ed eventi atmosferici, quali ad esempio: uragano, bufera, tempesta, tromba d'aria.
- 5.1.3. Si precisa che, anche a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1900 del C.C., la garanzia si intende operante anche per i danni cagionati con colpa grave del Contraente/Assicurato e colpa grave e/o dolo delle persone di cui deve rispondere.
- 5.1.4. Si conviene tra le parti che agli effetti della presente polizza vengono considerati "terzi" rispetto all'Assicurato anche i proprietari di impianti o beni il cui esercizio e/o conduzione sia stato affidato all'Assicurato.
- 5.1.5. Si conviene che, per i danni prodotti dalla fuoriuscita di sostanze stoccate o movimentate in elementi interrati, di età superiore ai 15 anni per i quali non siano state effettuate prove o verifiche di tenuta (da ripetersi con frequenza quadriennale) o che non siano stati dotati di sistemi di contenimento, il massimo esborso della società non potrà essere superiore al 10% del massimale assicurato entro il limite indicato nel frontespizio.
- 5.1.6. Rinuncia alla Rivalsa:
l'assicuratore rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art.1916 C.C. verso:
1) Gli Amministratori del Contraente;
2) Le persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge;
3) I prestatori di lavoro dell'Assicurato, compresi stagisti, borsisti e/o consulenti che operino presso/per conto dell'assicurato;
Quanto previsto al presente articolo non si applica nel caso in cui l'Assicurato non abbia alcun interesse nei confronti del terzo responsabile e sia consenziente all'azione di rivalsa da parte dell'Assicuratore;
- 5.1.7. Assicurati aggiunti:
a maggior chiarimento di quanto precisato nelle Definizioni comuni a tutte le Sezioni, si precisa che gli Amministratori e i prestatori di lavoro sono considerati assicurati aggiunti.
La definizione di Assicurato viene estesa anche al Commissario Delegato per l'emergenza della mobilità sull'A4, in relazione ai lavori/ appalti di competenza di Fvg Strade.

ALLEGATO: Pronto Intervento Inquinamento

Servizio di supporto in caso di emergenza sinistro

In caso di Sinistro indennizzabile ai sensi di Polizza, fermi gli obblighi previsti in caso di Sinistro, l'Assicurato o il Contraente potranno contattare la società _____ per l'effettuazione degli interventi di Messa in Sicurezza d'Emergenza.

L'Assicurato o il Contraente dovranno attivare il servizio Pronto Intervento Inquinamento, con le modalità descritte nell'Allegato "Pronto Intervento Azienda Inquinamento" dopo il perfezionamento della presente Polizza.

Una volta attivato il servizio Pronto Intervento Inquinamento, in caso di Sinistro l'Assicurato o il Contraente potranno richiedere l'intervento della Società _____ chiamando il numero verde attivo tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24: _____.

In caso di sinistro non indennizzabile, l'Assicurato o il Contraente potranno, a proprie spese, avvalersi in ogni caso dei servizi di _____ rimanendo a carico della Società i soli costi relativi alla chiamata e trasferta dei tecnici della Società _____.

A fronte dell'utilizzo del servizio Pronto Intervento Inquinamento la Società concederà una riduzione al 50% dello Scoperto o della Franchigia di Polizza, da applicare agli importi risarcibili.

APPENDICE

Servizio Pronto Intervento Inquinamento

1) Servizio di supporto in caso di emergenza sinistro

In caso di Sinistro indennizzabile ai sensi di Polizza, fermi gli obblighi previsti in caso di Sinistro, l'Assicurato o il Contraente potranno contattare la società _____ per l'effettuazione degli interventi di Messa in Sicurezza d'Emergenza.

In caso di Sinistro l'Assicurato o il Contraente potranno richiedere l'intervento della Società _____ chiamando il numero verde (attivo tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24): _____.

In caso di sinistro non indennizzabile, l'Assicurato o il Contraente potranno, a proprie spese, avvalersi in ogni caso dei servizi della Società, rimanendo a carico della Società i soli costi relativi alla chiamata e trasferta dei tecnici.

A fronte dell'utilizzo del servizio Pronto Intervento, la Società concederà una riduzione dello Scoperto o della Franchigia di Polizza, da applicare agli importi risarcibili, pari al 50%.

La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dal presente servizio con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da farsi a mezzo di lettera raccomandata.

2) Servizio - Pronto Intervento Inquinamento

Prestazioni previste dal servizio Pronto Intervento in caso di emergenza inquinamento

In caso di Sinistro indennizzabile ai sensi di Polizza, a seguito del quale derivi e/o insorga l'obbligo giuridico di procedere agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ai sensi di legge e si renda, di conseguenza, necessario un tempestivo intervento, il Contraente / Assicurato ha diritto di richiedere l'intervento della Società per l'effettuazione degli interventi di Messa in sicurezza d'emergenza, contattando il Numero Verde _____ attivo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno.

La Società _____ provvederà a:

- fornire supporto tecnico telefonico;
- inviare sul luogo del Sinistro un tecnico per compiere il primo sopralluogo tecnico;
- predisporre ed attivare le comunicazioni d'urgenza nei confronti di tutti gli Enti preposti;
- identificare gli interventi necessari per la messa in sicurezza e bonifica;
- descrivere le attività di consulenza e interfaccia con gli Enti preposti, nonché con gli organi di controllo sanitario e ambientale (ASL e ARPA);
- emettere una proposta tecnico economica relativa alle operazioni di Messa in Sicurezza di Emergenza Ambientale.

In caso di Sinistro indennizzabile, i costi per le operazioni di Messa in Sicurezza di Emergenza Ambientale (a titolo esemplificativo: esecuzione interventi di prevenzione, messa in sicurezza - esecuzione analisi ambientali, piani di caratterizzazione e analisi di rischio - esecuzione delle opere di bonifica, ecc.), saranno

a carico del Contraente / Assicurato e, previa conferma dell'operatività di polizza, potranno essere rimborsati all'Assicurato dalla Compagnia Assicuratrice, secondo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) e successivi.

In caso di sinistro non indennizzabile, il Contraente / Assicurato potrà, a sue spese, avvalersi in ogni caso dei servizi della Società _____ rimanendo a carico della Società i soli costi relativi alla chiamata e trasferta dei tecnici.

3) Kit Pronto Intervento

Successivamente alla stipula della polizza, il Contraente / Assicurato riceverà dalla Società un Kit contenente:

- la membership card con il proprio codice identificativo che dovrà essere comunicato, in caso di emergenza, per le richieste di supporto,
- l'opuscolo informativo che illustra le caratteristiche del servizio,
- Vademecum con le linee guida per la gestione del sinistro inquinamento.

4) Cosa fare in caso di Sinistro Inquinamento

- 4.1 Contattare immediatamente il Numero Verde _____ attivo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno;
- 4.2 Comunicare i propri dati, il codice identificativo riportato sulla membership card e/o il numero della Polizza e un recapito telefonico;
- 4.3 Un Responsabile Tecnico della Società _____ fornirà immediato supporto tecnico telefonico al Contraente / Assicurato, concordando tempi e modalità del sopralluogo operativo (tempo medio di sopralluogo 24 ore);
- 4.4 Durante il sopralluogo il Responsabile tecnico della Società identificherà le azioni necessarie per contenere il danno e consentire una rapida ripresa dell'attività, ed emetterà relativa proposta tecnico economica delle operazioni di Messa in Sicurezza di Emergenza Ambientale.
- 4.5 Contestualmente il Responsabile Tecnico della Società si attiverà per predisporre le comunicazioni d'urgenza nei confronti di tutti gli Enti preposti.

5) Servizio Trasparenza - Informazioni sul Servizio

- Ogni prestazione d'opera non prevista dal programma Pronto Intervento sarà oggetto di proposta tecnico economica e stipulazione di apposito contratto.
- I tempi intercorrenti tra la chiamata e il sopralluogo sono indicativi e non vincolanti.
- _____ opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di salvataggio e bonifica post sinistro nazionali e internazionali. Le procedure di intervento sono certificate ISO 9001.
- Le proposte tecniche economiche vengono scrupolosamente redatte con la massima trasparenza.
- La responsabilità per gli interventi effettuati da _____ resta ad esclusivo carico della stessa.
- La Società _____ opererà nel pieno rispetto dei tempi e modi operativi previsti dal piano tecnico economico di intervento. La Società non sarà responsabile per modifiche delle condizioni operative dovute a cause di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo o volontà.

SCHEDA DI POLIZZA

Contraente: FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A.
durata del contratto: anni tre con
effetto dal: 31.12.2024
scadenza il: 31.12.2027
frazionamento: annuale

Descrizione del rischio**A) Stabilimenti**

Gli stabilimenti assicurati sono l'aggregato di tutte le ubicazioni di rischio riferite e/o connesse alla attività dichiarata, compresi uffici, magazzini, depositi, serbatoi e cisterne (interrate e non), la rete gestita e tutte le pertinenze di dette ubicazioni di rischio.

A titolo puramente indicativo si precisa che alla data del 31.07.2024 la rete gestita comprende km 1.059,676 di rete stradale e km 188,848 di rete ciclabile.

B) Descrizione attività

La società FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A. è stata costituita in forza del combinato disposto di cui all'articolo 4 comma 87 della Legge Regionale 22 del 20 agosto 2007 ed all'articolo 63 della Legge Regionale n° 23 del 20 agosto 2007 che hanno autorizzato l'Amministrazione regionale a costituire una società a capitale intera-mente pubblico avente per oggetto sociale esclusivo la progettazione, la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza di opere di viabilità, piste ciclabili comprese.

L'Assicurato dichiara, e la Compagnia ne prende atto, che l'attività svolta dalla Contraente consiste nell'attività descritta nello Statuto, nulla escluso, e che la stessa potrà essere espletata anche attraverso proprie società controllate; l'assicurato può, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, essere pertanto esercente, gestore, proprietario, locatore, conduttore, committente, o quanto altro, nulla escluso in ordine alla propria attività istituzionale o quanto ad essa inerente e connesso in Italia.

Le attività di cui sopra potranno essere realizzate anche in regime di finanza di progetto ai sensi dell'art. 66 della Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n. 23 del 20 agosto 2007.

Ai sensi dell'art. 65 della Legge Regione Friuli Venezia Giulia 20 agosto 2007 n. 23, la Società su incarico della Giunta Regionale può svolgere le seguenti funzioni:

- a) funzioni proprie di stazione appaltante per la progettazione e realizzazione di opere di viabilità di interesse regionale mediante l'istituto della delegazione amministrativa;
- b) funzioni relative al controllo e alla vigilanza sull'esecuzione delle opere di viabilità realizzate in regime di finanza di progetto;
- c) funzioni relative alle procedure autorizzative e concessorie interessanti il demanio stradale le cui funzioni sono trasferite alla Regione;
- d) funzioni relative all'introito dei canoni di concessione e di autorizzazione;
- e) espletamento dei servizi di polizia stradale da parte dei dipendenti incaricati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 285/1992.

La contraente può utilizzare anche personale distaccato della Regione Friuli Venezia Giulia o di altre società partecipate direttamente o indirettamente dalla regione medesima.

È oggetto di copertura, inoltre, l'attività, in capo alla contraente, relativa alle opere ex art. 1 co. 1 lett c) OPCM 3702/2008 e s.m.i., rischio incluso alla fine del 2012 in seguito alla dedicata ripartizione delle competenze inerenti i lavori in ambito commissariale.

Si intendono incluse in copertura tutte le attività comunque riferite alla contraente.

Data di retroattività:

05.05.2015

Massimale unico per Sinistro, per anno e per tutte le garanzie

euro 2.000.000,00

Garanzia Base (Sezioni 1 e 2)

Franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro: euro 15.000,00

Sottolimita Sezione 2 – Sottolimita spese per gli Interventi di Bonifica e per il Ripristino del Danno Ambientale interne al sito dell'assicurato (v. art. 2.2.2): 50% del massimale.

Garanzie Aggiuntive (Operanti solo se espressamente richiamate, indicare Si/No)

4.1 AMIANTO	SI	Sottolimita Danni da Amianto: 50%	Franchigia fissa e assoluta
		Sottolimita Spese di Rimozione e Smaltimento: 5%	Franchigia fissa e assoluta
4.2 BENI ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO ASSICURATO	SI	Sottolimita: 10%	Franchigia fissa e assoluta
4.3 OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE CON MEZZI MECCANICI PRESSO TERZI	SI	Sottolimita: Non previsto	Franchigia fissa e assoluta
4.4 COMMITTENZA DEL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE	SI	Sottolimita: Non previsto	Franchigia fissa e assoluta
4.5 SPESE PER LA GESTIONE DELLA CRISI AZIENDALE	SI	Sottolimita: € 50.000,00	Franchigia fissa e assoluta
4.6 RICERCA CAUSA DELL'INQUINAMENTO	SI	Sottolimita: € 50.000,00	Franchigia fissa e assoluta
4.7 DANNI AI BENI DELL'ASSICURATO IN FASE DI CARATTERIZZAZIONE	SI	Sottolimita: € 50.000,00	Franchigia fissa e assoluta
4.8 PERITO DI PARTE LEGALE FIDUCIARIO	SI	Sottolimita: € 40.000,00	Franchigia fissa e assoluta
4.9 ATTIVITA' PRESSO TERZI	SI	Sottolimita: non previsto	Franchigia fissa e assoluta

Premio annuo NON SOGGETTO A REGOLAZIONE

Premio annuo imponibile	€
% Imposte	22,25%
Imposte	€
Premio annuo lordo	€
Frazionamento	Annuale

La Società

Il Contraente
